

ALLEGATO "A"

S T A T U T O

della: "BOTRUM - APS"

Articolo 1

È costituita l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione "BOTRUM - APS".

L'Associazione ha sede legale in Roma (RM), Piazza di S. Giovanni della Malva n. 16. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore ovvero C.T.S.), così come modificato dal Decreto Legislativo n.105 del 3 agosto 2018, e nel rispetto del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997. L'Associazione intende, pertanto, adottare, nel presente Statuto, tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni,

riservandosi la facoltà di ottemperare agli obblighi eventualmente scaturenti dalla piena ed effettiva operatività del predetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, conseguentemente, addivenire agli adeguamenti statutari che all'uopo si renderanno necessari attraverso le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2

L'Associazione assume, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" fino alla effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopodiché la stessa avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito della detta iscrizione, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore).

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta unicamente mediante delibera dell'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'associazione prima dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la devoluzione del patrimonio residuo dovrà seguire quanto stabilito all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo,

partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Il perseguimento della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avverrà mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del C.T.S.):

- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse e solidarietà sociale;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- promozione delle pari opportunità e di un approccio di genere nell'associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- iniziative di aiuto reciproco, banche dei tempi, e gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- attività sportive dilettantistiche;
- attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla

criminalità organizzata;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- attività di educazione e informazione, di promozione, a favore di filiere del commercio equo e solidale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409; -

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

- promozione della cultura e dell'arte;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da essa affidata a università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;

In generale le attività di cui all'articolo 5 del C.T.S. e tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative, sportive, turistiche, enogastronomiche, di formazione e informazione, e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione

sociale, sono settori di intervento dell'associazione.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità della normativa vigente in materia. Ed inoltre è previsto che vengano svolte come attività secondarie e strumentali:

- il commercio all'ingrosso e al minuto, l'importazione e l'esportazione di prodotti alimentari di qualunque tipo, anche biologici, surgelati, liofilizzati, prodotti ortofrutticoli, prodotti di cioccolateria e dolci in genere, pasticceria, gelateria, prodotti alimentari a lunga conservazione, prodotti di drogheria non alimentare, bevande di qualunque tipo, alcoliche, o superalcoliche, prodotti di salumeria, formaggeria, macelleria, polleria;

- prodotti gastronomici;

- frutta secca;

- il commercio all'ingrosso e al minuto, l'importazione e l'esportazione di prodotti non alimentari biologici ed equo solidali;

- enoteca con degustazione;

- l'organizzazione e la gestione di servizi di ristorazione collettiva e di mense di ogni tipo, pubbliche e/o private;

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà

opportune comprese la richiesta di fidejussioni ed il rilascio di ipoteca.

Per l'Associazione vige il divieto di svolgere attività non previste dal presente Statuto, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5

L'Associazione persegue scopi esclusivamente umanitari ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa.

È facoltà dell'Associazione promuovere ed organizzare ogni forma di espressione umanitaria come, ad esempio, incontri, conferenze, seminari, manifestazioni, nonché collegarsi con gruppi che perseguono le stesse finalità, stipulare convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, cooperative ed associazioni per il conseguimento dei fini statutari.

Articolo 6

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto

di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I soci volontari sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 c.1 C.T.S.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Articolo 7

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le quote associative, i contributi, le elargizioni, i lasciti, i compensi erogati sotto ogni forma dalla pubblica amministrazione, da Associazioni, da Enti e da privati. Per l'Associazione vige l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di promozione sociale, nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 8

L'attività dell'Associazione deve essere produttiva, limpida e non burocratica.

L'adesione all'Associazione è consentita, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, a tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali,

intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità che l'Associazione medesima si propone di perseguire.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Le organizzazioni pubbliche e/o private aderiscono all'Associazione in persona di un loro rappresentante.

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri espressamente delegati, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

All'atto di adesione i soci devono versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Le domande di adesione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

Per tutto quanto non espressamente stabilito, si fa salva l'applicazione delle disposizioni che, relativamente alla procedura di adesione, sono dettate dall'articolo 23 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 9

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- espulsione o radiazione;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- decesso.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti nonché nell'eventualità in cui esso risulti moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni

materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Avverso tale provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione o della radiazione; il predetto ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso tra quelli qui stabiliti, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 10

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate e di godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci sono tenuti mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo dei soci mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

Tutti i soci sono tenuti a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'associazione aderisce o è affiliata.

Ciascun socio, mediante richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, ha il

diritto di esaminare i libri sociali, così come espressamente stabilito dall'articolo 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 11

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 12

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. Essa può essere ordinaria o straordinaria. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di

voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto ne di parola ne di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea competono le seguenti funzioni:

A) In sede ordinaria:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- elezione dei sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberazioni sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazioni su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

B) In sede straordinaria:

- deliberazioni sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberazioni sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberazioni su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci e per la consultazione.

Articolo 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, scelto la prima

volta fra i Soci fondatori in sede di costituzione, composto da un minimo di 7, ad un massimo di 10 membri eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti. Tra i propri membri, il Consiglio elegge un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, oltre alle altre eventuali cariche che dovessero rendersi necessarie.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei presenti, ha la rappresentanza legale e giudiziale nonché la firma dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Vice Presidente lo sostituisce in tutti i casi di assenza o di impedimenti di questi. È facoltà del Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, di indicare soci e/o persone esterne per compiti specifici riguardanti iniziative dell'Associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso si riunirà per procedere alla sostituzione dei soggetti uscenti mediante nuove nomine. Le relative deliberazioni verranno assunte a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevarrà il voto del Presidente. I nuovi mandati saranno validi fino alla successiva Assemblea dei Soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'Assemblea procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni semestre su convocazione del Presidente. Il Presidente convocherà il medesimo ogni qualvolta lo riterrà necessario o qualora la maggioranza dei membri ne faccia richiesta. Le

convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto che deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da un consigliere scelto dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, quello del Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale di conduzione dell'Associazione, nello spirito e nei principi che l'hanno ispirata e costituita, conformemente a quanto stabilito, per i singoli membri, dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo, il quale deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Al Consiglio Direttivo spetta, altresì, l'ammissione dei nuovi Soci e la determinazione della quota annuale di partecipazione per le singole categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo inoltre, individua le attività diverse di cui all'Art. 6 del C.T.S. da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art.13 c. 6 C.T.S. nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo infine predispone ed approva a maggioranza la

normativa che regola il funzionamento delle sedi periferiche.

Le decisioni del Consiglio vengono verbalizzate e controfirmate dal Presidente e da almeno un socio.

Articolo 14

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 15

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a

rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 16

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del C.T.S. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con diritto di parola e voto consultivo.

Articolo 18

Salvo quanto previsto dall'articolo 27, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Articolo 19

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 20

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, dal quale risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Articolo 21

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato per non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora dovessero sovvenire particolari esigenze afferenti alla struttura e alle attività esercitate dall'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati

presso la sede sociale restando a disposizione di tutti i soci.

Articolo 22

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della procedura di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e successive modifiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la devoluzione seguirà quanto espressamente disposto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 24

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore.